

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cybercriminalità

del 18 marzo 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹
(Cost.);

visto il messaggio del Consiglio federale del 18 giugno 2010²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione del Consiglio d'Europa del 23 novembre 2001³ sulla cybercriminalità è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ Visti gli articoli 40 e 42 della Convenzione, all'atto della ratifica il Consiglio federale formula le seguenti riserve e dichiarazioni:

a. *dichiarazione in merito all'articolo 2:*

La Svizzera dichiara che applicherà l'articolo 2 soltanto nel caso in cui il reato sia commesso violando misure di sicurezza.

b. *dichiarazione in merito all'articolo 3:*

La Svizzera dichiara che applicherà l'articolo 3 soltanto nel caso in cui il reato sia commesso a fine di lucro.

c. *riserva relativa all'articolo 6 paragrafo 3:*

La Svizzera si riserva il diritto di applicare l'articolo 6 paragrafo 1 soltanto nel caso in cui il reato consista nel vendere, distribuire o mettere a disposizione in altro modo gli elementi di cui all'articolo 6 paragrafo 1 lettera a numero ii.

d. *dichiarazione in merito all'articolo 7:*

La Svizzera dichiara che applicherà l'articolo 7 soltanto nel caso in cui il reato sia commesso con l'intento di procurare un indebito vantaggio a se stessi o a terzi oppure di arrecare un danno.

¹ RS 101

² FF 2010 4119

³ RS 0.311.43; RU 2011 6297

e. *dichiarazione in merito all'articolo 9 paragrafo 3:*

La Svizzera dichiara che, ai fini dell'articolo 9 paragrafo 2, considera «minori» tutti i soggetti di età inferiore a 16 anni.

f. *riserva relativa all'articolo 9 paragrafo 4:*

La Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 9 paragrafo 2 lettera b.

g. *riserva relativa all'articolo 14 paragrafo 3:*

La Svizzera si riserva il diritto di applicare le misure di cui all'articolo 20 esclusivamente ai crimini e ai delitti ai sensi del Codice penale⁴.

h. *dichiarazione in merito all'articolo 27 paragrafo 9:*

La Svizzera dichiara che, nei casi urgenti ai sensi dell'articolo 27 paragrafo 9, l'autorità centrale competente per ricevere tutte le domande di assistenza giudiziaria indirizzate alla Svizzera è l'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, 3003 Berna.

i. *riserva relativa all'articolo 29 paragrafo 4:*

La Svizzera si riserva il diritto di subordinare alla condizione prevista dall'articolo 29 paragrafo 4 l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria che richieda l'applicazione di misure coercitive.

⁴ Il Consiglio federale comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa quanto segue:

- a. secondo l'articolo 24 paragrafo 7, l'autorità competente per l'invio e la ricezione delle domande di estradizione o di arresto provvisorio è l'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, 3003 Berna;
- b. secondo l'articolo 27 paragrafo 2, l'autorità centrale competente per l'invio e la ricezione delle domande di assistenza giudiziaria è l'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, 3003 Berna;
- c. secondo l'articolo 35, il punto di contatto reperibile 24 ore su 24 sette giorni su sette è l'Ufficio federale di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, 3003 Berna.

Art. 2

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale⁵

Art. 143bis

Accesso indebito
a un sistema per
l'elaborazione
di dati

¹ Chiunque si introduce indebitamente, per mezzo di un dispositivo di trasmissione dei dati, in un sistema altrui per l'elaborazione di dati specialmente protetto contro ogni suo accesso è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Chiunque mette in circolazione o rende accessibili password, programmi o altri dati, sapendo o dovendo presumere che sono utilizzati allo scopo di commettere un reato secondo il capoverso 1, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Legge del 20 marzo 1981⁶ sull'assistenza in materia penale

Art. 18b Dati relativi al traffico informatico

¹ L'autorità federale o cantonale incaricata di trattare una domanda di assistenza giudiziaria può ordinare la trasmissione all'estero di dati elettronici relativi al traffico informatico prima della conclusione della procedura di assistenza giudiziaria, se:

- a. le misure provvisoriale adottate dimostrano che la comunicazione oggetto della domanda ha origine all'estero; oppure
- b. tali dati sono stati acquisiti dall'autorità d'esecuzione sulla base di un ordine di sorveglianza in tempo reale autorizzata (art. 269–281 del Codice di procedura penale⁷).

² Tali dati non possono essere utilizzati come mezzi di prova prima che la decisione in merito alla concessione e alla portata dell'assistenza giudiziaria sia passata in giudicato.

³ La decisione di cui al capoverso 1 e, se del caso, l'ordine e l'autorizzazione della sorveglianza devono essere tempestivamente comunicati all'Ufficio federale.

⁵ RS 311.0

⁶ RS 351.1

⁷ RS 312.0

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi federali elencate nell'articolo 2.

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2011

Consiglio nazionale, 18 marzo 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum

Il presidente: Jean-René Germanier

Il segretario: Philippe Schwab

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 7 luglio 2011.⁸

² Conformemente all'articolo 3 capoverso 2, le leggi federali elencate entrano in vigore il 1° gennaio 2012.⁹

16 settembre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁸ FF 2011 2523

⁹ Il decreto sull'entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 13 set. 2011.